



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado  
“FRESA - PASCOLI”**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

[samm28800n@istruzione.it](mailto:samm28800n@istruzione.it) [www.fresapascoli.gov.it](http://www.fresapascoli.gov.it)



**A tutti i docenti**

**Alla FS area alunni Russo e Fasano**

**Oggetto: contributo DS misure per gli alunni con DSA**

**Valutazione ed esame conclusivo I ciclo: misure per gli alunni con DSA**

**di Antonia Carlini**

*“Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA (...) tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (Art.11 comma 6 D.Lgs. n.62/2017).*

In questo numero continuiamo ad occuparci delle nuove regole della valutazione e degli esami di Stato in presenza di alunni con bisogni educativi speciali alla luce delle recenti riforme, ancora in fase di definizione. In questo articolo, in modo specifico, riprendiamo per linee essenziali le principali misure previste per la valutazione e la partecipazione all’esame conclusivo del I ciclo degli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

Le previsioni relative alla valutazione e sugli esami degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono riportate nell’articolo 11 del Regolamento n. 66 che stabilisce le misure da prevedere sulla base delle situazioni di bisogno specifico e alla luce delle modalità, delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato predisposto dai docenti della classe e condiviso con la famiglia dell’alunno.

Come sappiamo, il Regolamento nazionale valorizza il processo di formativo, ponendolo, in generale, come oggetto prioritario della valutazione degli alunni rispetto agli stessi risultati di apprendimento; inoltre rimanda a finalità prettamente formative e orientative del percorso di sviluppo e di conoscenze, abilità e competenze.

È proprio il rilancio della valutazione formativa – paradigma introdotto nella nostra scuola negli anni '70 grazie ai lavori di ricerca di pionieri come B. Vertecchi – a definire il contesto decisionale entro cui le scuole sono chiamate ad operare scelte coraggiose, attraverso l’implementazione di strumenti che consentano una valutazione multidimensionale (ad esempio le rubriche valutative suggerite dalla stessa nota ministeriale n.1865 attuativa) e che aiutino a superare l’unicità del voto numerico che certamente non permette di valorizzare le dimensioni forti degli alunni con disturbo specifico di apprendimento. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di valorizzare *performance* linguistiche positive di un alunno con dislessia, in quei canali forti, come l’ascolto e il parlato, che costituiscono anche nuclei fondanti della disciplina italiano e prevedono analoghi

traguardi formativi (comprensione e uso della lingua in situazioni differenti) rispetto alla lettura e alla scrittura.

Nei passaggi che seguono richiamiamo in estrema sintesi le misure specifiche sulla valutazione e gli esami degli alunni con disturbi specifici di apprendimento previste dall'art.11 del Regolamento.

**A. Oggetto e finalità della valutazione:** la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP (co. 9).

**B. Ausili, strumenti e dispense:** adozione di modalità che consentono all'alunno di dimostrare il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle dispense e degli strumenti compensativi indicati nel PDP (co. 10).

**C. Prova nazionale INVALSI :** il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP (co. 14) e gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di inglese.

**D. Esame di Stato:** la sottocommissione, sulla base del PDP: 1. stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera per i casi di dispensa previsti nella diagnosi; 2. riserva tempi più lunghi per le prove; 3. consente l'uso degli strumenti informatici impiegati in corso d'anno purché non venga pregiudicata la validità delle prove scritte; 4. predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, nei casi di particolare gravità esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere. (co. 11 e co.13).

(1) *Le riflessioni riportate nel presente articolo sono riprese da scritti dell'autrice, tra i quali il volume "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi: dall'autovalutazione alla lezione inclusiva" edito da Tecnodid nel 2017*

Il dirigente scolastico  
Dott. Michele Cipino

